

Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

OGGETTO n. 6876

Ratifica, ai sensi dell'art. 13, comma 2, dello Statuto, dell'intesa di collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna della Repubblica Italiana e il Consiglio Regionale di Kharkiv (Ucraina). (Richiesta del Presidente della Giunta regionale in data 23 maggio 2023)

Hanno partecipato alla seduta i consiglieri:

1) AMICO Federico Alessandro	25) MASTACCHI Marco
2) BARGI Stefano	26) MOLINARI Gian Luigi
3) BERGAMINI Fabio	27) MONTALTI Lia
4) BONDAVALLI Stefania	28) MONTEVECCHI Matteo
5) BULBI Massimo	29) MORI Roberta
6) CALIANDRO Stefano	30) MUMOLO Antonio
7) CASTALDINI Valentina	31) OCCHI Emiliano
8) CATELLANI Maura	32) PARUOLO Giuseppe
9) COSTA Andrea	33) PELLONI Simone
10) COSTI Palma	34) PETITTI Emma
11) CUOGHI Luca	35) PICCININI Silvia
12) DAFFADA' Matteo	36) PIGONI Giulia
13) DALFIUME Mirella	37) PILLATI Marilena
14) DELMONTE Gabriele	38) POMPIGNOLI Massimiliano
15) EVANGELISTI Marta	39) RANCAN Matteo
16) FABBRI Marco	40) RONTINI Manuela
17) FACCI Michele	41) ROSSI Nadia
18) FELICORI Mauro	42) SABATTINI Luca
19) GERACE Pasquale	43) SONCINI Ottavia
20) GIBERTONI Giulia	44) TAGLIAFERRI Giancarlo
21) LIVERANI Andrea	45) TARUFFI Igor
22) MALETTI Francesca	46) ZAMBONI Silvia
23) MARCHETTI Daniele	47) ZAPPATERRA Marcella
24) MARCHETTI Francesca	

È computato come presente ai soli fini del numero legale, ai sensi dell'art. 65, comma 2 del Regolamento interno, il presidente della Giunta Bonaccini, assente per motivi istituzionali.

Hanno giustificato la propria assenza il vicepresidente Rainieri e la consigliera Stragliati.

Presiede la presidente dell'Assemblea legislativa *Emma Petitti*.

Segretari: *Lia Montalti e Fabio Bergamini*.

Oggetto n. 6876

Ratifica, ai sensi dell'art. 13, comma 2, dello Statuto, dell'intesa di collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna della Repubblica Italiana e il Consiglio Regionale di Kharkiv (Ucraina). (Richiesta del Presidente della Giunta regionale in data 23 maggio 2023).

L'Assemblea legislativa

Visto lo Statuto della Regione Emilia-Romagna (L.R. n. 13 del 2005) ed, in particolare, l'articolo 13 recante in rubrica "Attività di rilievo internazionale della Regione" che, al comma 2 recita: "L'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale che informa il Consiglio fin dalla attivazione della procedura, ratifica gli accordi con Stati esteri e le intese con Enti territoriali interni ad altro Stato, deliberati dalla Giunta e sottoscritti dal Presidente della Regione o dall'Assessore da lui delegato. Tali accordi e intese hanno efficacia dalla data della ratifica, e vengono stipulati nei casi e nelle forme disciplinati da leggi dello Stato.";

Vista, altresì, la L.R. 28 luglio 2008, n. 16 "Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale" e, in particolare, l'art. 17 recante in rubrica "Intese con enti territoriali interni ad altro Stato";

Preso atto che il Presidente della Regione ha trasmesso (giusta nota prot. PG/2023/13000 del 24 maggio 2023), al Presidente dell'Assemblea, copia dell'Intesa di collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna e il Consiglio Regionale di Kharkiv (Ucraina) ai fini del perfezionamento del procedimento di ratifica dell'Assemblea legislativa, così come previsto dal comma 2 dell'articolo 13 dello Statuto;

Dato atto che la Commissione assembleare "Bilancio, Affari generali ed istituzionali" ha espresso, in merito all'oggetto, parere favorevole (prot. PG/2023/16447 del 28 giugno 2023);

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,

delibera

- di ratificare, a norma del comma 2 dell'articolo 13 dello Statuto, l'Intesa di collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna e il Consiglio Regionale di Kharkiv (Ucraina) di seguito allegata, così come richiesto dal Presidente della Giunta regionale;
- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

* * * *

MZ/dp

Intesa di collaborazione
tra
la Regione Emilia-Romagna
e
il Consiglio Regionale di Kharkiv

La Regione Emilia-Romagna della Repubblica Italiana e il Consiglio Regionale di Kharkiv dell'Ucraina, di seguito denominate le Parti ",

Riconoscendo che la collaborazione internazionale, in particolare quella tra le Parti, è un mezzo privilegiato per stimolare lo sviluppo sia sociale che economico dei propri territori;

Considerata la comune volontà di avviare collaborazioni in vari settori

nell'ambito delle proprie competenze, le Parti hanno raggiunto la presente Intesa:

Articolo 1
Obiettivi e Finalità

La presente Intesa definisce un quadro di collaborazione tra le Parti su alcuni ambiti prioritari, al fine favorire la crescita economica e sociale, sostenibile e inclusiva, dei rispettivi territori, promuovendo allo stesso tempo i valori e i principi condivisi, in particolare la pace, la democrazia, i diritti umani e le libertà fondamentali.

Articolo 2
Clausola di invarianza normativa

La presente Intesa sarà attuata nel rispetto delle legislazioni italiana e ucraina nonché del diritto internazionale applicabile e, per la Parte italiana, degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Articolo 3
Attività di collaborazione

Le Parti desiderano collaborare nei seguenti ambiti:

- Sviluppo economico e industriale
- Infrastrutture e trasporti

- Ricerca e tecnologie digitali
- Big data e Intelligenza artificiale
- Transizione ecologica
- Agricoltura
- Cultura
- Cooperazione allo sviluppo (aiuti umanitari a sostegno dell'emergenza, progettazioni in ambito sanitario e socio-sanitario, supporto a processi educativi e promozione delle politiche di genere). A tale riguardo si assicura che la presente Intesa si applica in osservanza della Disciplina Generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo, di cui alla Legge della Repubblica Italiana 11 agosto 2014 n. 125 sui principi della cooperazione internazionale e nel rispetto della normativa nazionale ed europea.

Articolo 4

Protezione dei dati personali

Ciascuna Parte garantirà la protezione dei dati personali ricevuti dall'altra Parte per lo svolgimento delle attività previste dalla presente Intesa, astenendosi dal trasferirli a terze Parti e, comunque, dal trattarli in modo incompatibile con le finalità della presente Intesa, senza previo consenso scritto dell'altra Parte.

Articolo 5

Clausola di neutralità finanziaria

Tutte le attività previste o scaturenti dall'attuazione della presente Intesa troveranno copertura, per la Parte italiana, nel bilancio della Regione Emilia-Romagna, senza generare oneri finanziari a carico dello Stato.

Articolo 6

Informativa

Le Parti informeranno le Ambasciate competenti per territorio dei rispettivi Paesi sullo stato di avanzamento delle iniziative programmate in attuazione della presente Intesa.

Articolo 7

Modifiche e Integrazioni

Eventuali modifiche o integrazioni alla presente Intesa potranno essere definite per iscritto previo consenso delle Parti e, per la Parte italiana, nel rispetto di procedure analoghe a quelle previste per l'autorizzazione della presente Intesa.

Articolo 8
Divergenze interpretative

Qualsiasi divergenza nell'interpretazione o nell'attuazione della presente Intesa sarà risolta in via amichevole, mediante consultazioni dirette tra le Parti.


Articolo 9
Efficacia e durata

La presente Intesa acquista efficacia il giorno successivo alla ricezione dell'ultima notifica con la quale le Parti si saranno reciprocamente comunicate il completamento delle procedure interne richieste, nel rispetto delle rispettive legislazioni nazionali e, per la Parte italiana, dei regolamenti regionali esistenti, ed avrà una durata di tre (3) anni.

Ciascuna Parte potrà porre termine in qualsiasi momento all'efficacia della presente Intesa tramite comunicazione scritta all'altra Parte.

Firmata a Bologna il 17/05/2023 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e ucraina tutti i testi facenti ugualmente fede.

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
L'ASSESSORE

Barbara  Lori,

PER IL CONSIGLIO REGIONALE DI KHARKIV
IL PRESIDENTE

Tetiana  Yehorova-Lutsenko



r_emi.ro.Giunta - Rep. RPI 19/05/2023.0000321.U



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

Gentile Presidente,

mi riferisco alla nota del 28 aprile u.s. con la quale è stata trasmesso lo schema d'Intesa tra la Regione Emilia-Romagna e il Consiglio Regionale di Kharkiv (Ucraina) e alla successiva nota di accompagnamento allegata allo schema d'Intesa, del 2 maggio 2023, riferita all'articolo 4 (Protezione dei dati personali).

Al riguardo, a conclusione dell'istruttoria esperita presso le Amministrazioni interessate e in particolare presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, non ravvisandosi particolari criticità nel testo in parola, nulla osta alla sottoscrizione del suddetto documento.

In attesa di ricevere copia conforme dell'atto formalizzato, La saluto cordialmente.

Roberto Calderoli



Firmato digitalmente da
CALDEROLI ROBERTO
C = IT
O = PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

Al Presidente della Regione Emilia Romagna

Stefano Bonaccini

segreteriapresidente@postacert.regione.emilia-romagna.it

LA PRESIDENTE

f.to *Emma Petitti*

I SEGRETARI

f.to *Lia Montalti - Fabio Bergamini*

Bologna, data 10 ottobre 2023

È copia conforme all'originale.

Firmato digitalmente
il Responsabile del Settore
Stefano Cavatorti